
Sulla categoria di ‘transizione’

Luca Baldissara

Nel dibattito storiografico è stata importata la categoria di “transizione”. La sua elaborazione prende forma nelle scienze sociali e la sua applicazione avviene soprattutto per spiegare i passaggi di regime politico e istituzionale (dalla dittatura alla democrazia) e i mutamenti degli assetti economici (dalle economie pianificate a quelle di mercato). Il ricorso ad essa negli studi storici è però controversa, poiché la definizione di ‘transizione’ ha però privilegiato sinora il cambiamento piuttosto che la continuità. In questo modo ha valorizzato il momento del passaggio, ha attribuito alla transizione un valore e un significato secondo l’approdo, ha proposto un’immagine lineare, quasi ineluttabile, del processo storico.

Riflettendo sul 1945, questo saggio si interroga invece sulla possibilità e sull’utilità di formulare una definizione storiografica di ‘transizione’ che si misuri con le contraddizioni dei processi storici, con la dialettica tra persistenze e innovazioni. Si propone di assumere la transizione come un problema storico in sé: gli storici rivolgano la loro attenzione non al risultato del processo di mutamento quanto alla fase di accelerazione e innesco di quel processo, quando eventi del tempo breve e fattori di lungo periodo frantumano un equilibrio ormai instabile per ricondurre verso condizioni di stabilità. Storificare la transizione significa insomma individuare il catalizzatore del mutamento, ciò che innesca le condizioni del cambiamento e le rende operative.

Negli studi storici il termine ‘transizione’ incontra sempre maggiore successo, come del resto molte categorie e concetti importati dalle scienze sociali. Senza dubbio, la forza attrattiva di queste categorie risiede nella loro portata di spiegazione generale dei fenomeni sociali. Assumerle in ambito storiografico contribuisce a rafforzare l'impressione di consolidare la capacità conoscitiva e interpretativa generale di un approccio di studio fondato sulla singolarità dell'evento. In particolare, si ricorre alla categoria di ‘transizione’ per descrivere una fase temporale in cui si va abbandonando una condizione senza riuscire ancora a realizzare il definitivo passaggio verso un'età nuova. Il concetto di ‘transizione’ quindi rivendica la capacità di riflettere e riassumere fratture e continuità, trasformazioni e persistenze del processo storico. Di queste tendenze combinate e ambivalenti, le transizioni storiche però privilegiano particolarmente i momenti e gli elementi del cambiamento, spesso oscurando e trascurando i fattori di continuità. Esaltando soprattutto il momento del passaggio nelle fratture temporali, talora si finisce con il sacrificare l'attenzione per i tratti contraddittori, la dialettica tra le persistenze e le innovazioni, attribuendo all'istante storico della transizione un senso a seconda dell'approdo, consegnandolo a una linearità processuale — una sorta di ineluttabilità — che nella realtà del passato è invece il frutto di un campo di tensione tra forze diverse, spesso conflittuali, quando non antagonistiche. La dimensione della ‘transizione’, dunque, è sovente stretta in una tenaglia concettuale tra la raffigurazione del passato che si abbandona e la rappresentazione del futuro che annuncia il proprio necessario arrivo. Il passato appare sempre più con il profilo del ‘destino’ — date quelle premesse, l'esaurimento di quella fase storica

in quel preciso modo risulta inevitabile — e il futuro si propone come l'‘utile disvelamento’ delle potenzialità e al contempo dei limiti di quella storia. Dove proprio lo stadio della transizione tende a dissolversi tra il ripetersi della fine e il rinnovarsi dell'inizio, bruciando nella fiammata di un istante, mancando di dare conto delle tante e diverse ipotesi di *exit*, delle passioni e delle aspirazioni che costituiscono la miscela infiammabile di quell'istante, dell'aspra dialettica politica e di potere tra i diversi, talora antagonistici, progetti di futuro¹.

Una ‘transizione’ storiograficamente praticabile

Per gli storici, prendere sul serio questa categoria significa essenzialmente diffidarne. Nella sua *Prima lezione di storia contemporanea*, Claudio Pavone osserva per esempio che proprio il ricorso al concetto di ‘periodo di transizione’ è il segno della difficoltà di periodizzare “le lente metamorfosi e le lunghe gestazioni [...] per la compresenza in esse di cose che stentano a morire e di cose che stentano a nascere”, così da dilatare a dismisura tali periodi, “con il rischio di trasformare l'intera storia in una lunghissima transizione, dall'alfa dell'inizio all'omega della pienezza dei tempi”. Si tratterebbe dunque — sempre con le parole di Pavone — di una

formula cui spesso gli storici ricorrono per trarsi d'impaccio. Essa tuttavia segnala da una parte la sovrapposizione dei criteri di giudizio [...] e dall'altra parte la riaffiorante esigenza, o nostalgia, di offrire interpretazioni complessive di un lasso di tempo più o meno lungo. [...] una sorta di compenso nel ricorrere a definizioni sintetiche, talora eccessivamente semplificatrici².

¹ Per una riflessione sulla categoria di ‘transizione’, sui suoi usi in ambiente storiografico, sulla sua applicazione a specifici periodi storici e determinate questioni di ricerca, cfr. i tre fascicoli che la rivista “900. Per una storia del tempo presente” ha dedicato a questi temi: *Il Quarantacinque* (2005, n. 12), *L'Ottantanove* (2005, n. 13), *La democrazia: retoriche della crisi e modelli di transizione*, a cura di Luca Baldissara e Giovanni Ruocco (2006, n. 14-15).

² Claudio Pavone, *Prima lezione di storia contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 153, 164.

Dal canto suo, Rolf Petri ha messo in luce la polisemicità del termine, e dunque la necessità di sgombrare il campo da ogni ambiguità concettuale, di chiarire come sarebbe possibile intendere e applicare negli studi storici la categoria di 'transizione'. Assumendo che essa sia "un problema che si presenta in ogni campo del sapere" e riconducendola alla dialettica continuità-rottura posta a fondamento del lavoro degli storici, Petri propone di definire storiograficamente il concetto di 'transizione' ponendolo in relazione con quello di 'tempo storico'. Sgombrato il campo da ogni semplicistica ipotesi di ideologica apologia del presente e di statico passaggio da uno stadio all'altro, la 'transizione' diviene "un principio costitutivo e perennemente operante" nella storia della società umana, laddove in ogni contesto cronologicamente determinato "si sovrappongono sempre e interferiscono vicendevolmente, a vari micro e macro livelli, transitori momenti di stasi e transizioni tra questi stati di relativa stabilità". Il che, nel quadro della 'metafora termodinamica' proposta da Petri, porta a concludere che,

poiché interagiscono e si sovrappongono campi d'azione e di pensiero stratificati in flussi lenti, veloci e turbolenti, nelle transizioni i confini temporali, strutturali e concettuali tra i diversi regimi tendono a rimanere malleabili e non sempre precisabili con ultima determinazione³.

Da una parte, dunque, aleggia il sospetto che l'utilizzo della definizione di 'transizione' sia la traccia dell'incapacità di districare i processi di mutamento in corso e di periodizzare in fasi specificamente connotate la storia della società e dei regimi politico-istituzionali. Dall'altra, anche in relazione proprio all'esigenza di astrazione concettuale e di proporre schemi storiografici di spiegazione dei processi sociali in grado di interloquire con quelli elaborati dalle scienze sociali, si riconfigura il tradizionale

rapporto continuità-rottura, permanenza-frattura, all'interno della dinamica della transizione:

proprio l'ostinata continuità nel tempo di una serie di elementi può diventare, in circostanze che invece nel tempo cambiano più velocemente, foriera della rottura di un insieme di regole, provocando una transizione a un altro insieme di regole. Il rapporto inverso, a questo punto, appare ancora più chiaro: la rottura diventa a sua volta, nel proseguo di un mondo che cambia, concausa e — se così si vuol dire — presupposto di continuità⁴.

Entro questa polarizzazione è ricompreso il problematico rapporto degli storici con la 'transizione': di perplessità circa la vaghezza e l'ambiguità di una definizione generata in ambiente extrastoriografico; di tensione verso la formulazione di categorie interpretative spendibili in un confronto con le altre scienze umane e passibili di un utilizzo del sapere storico nell'elaborazione di schemi di riferimento generali e di modelli di spiegazione dei processi storici. Entrambe le posizioni paiono robustamente motivate e per la fondata preoccupazione che vada vieppiù appannandosi la specificità del metodo storico e per la comprensibile aspirazione a vedere il proprio lavoro non relegato esclusivamente alla passione antiquaria e all'erudizione specialistica. Ma sarà possibile trovare un punto di mediazione tra queste esigenze? Altrimenti detto: è possibile una definizione storiografica di 'transizione' in equilibrio tra la singolarità del fatto storico e l'esigenza di contribuire storiograficamente alla conoscenza e all'interpretazione dei meccanismi che presiedono al mutamento?

Pur condividendo le perplessità circa le formule che volendo spiegare tutto finiscono col non spiegare nulla, e l'ostilità circa gli usi potenzialmente normativi dei modelli e dei concetti delle scienze sociali, d'altro canto si ritiene proficuo misurarsi con l'esigenza di elabo-

³ Rolf Petri, *Transizione*, "900. Per una storia del tempo presente", 2005, n. 12, pp. 11, 23.

⁴ R. Petri, *Transizione*, cit., p. 23.

rare quadri storiografici d'insieme, di individuare questioni storiche che guidino la discussione e la ricerca, di formulare definizioni storiografiche del 'mutamento', di reagire criticamente alle ipostatizzazioni applicate al passato. Non basta sospettare legittimamente delle formule astratte e generali applicate ai concreti e singolari casi storici, quando poi gli storici stessi ricorrono ampiamente a esse nel collocare tematicamente i loro studi e nel sintetizzare quadri e letture d'insieme.

Un habitat privilegiato d'applicazione della categoria di 'transizione' è quello delle modalità di costruzione e impianto della democrazia a seguito di fratture epocali⁵. Si sono particolarmente prestate a tale trattamento concettuale le faglie del 1945 e del 1989, che hanno visto l'uscita dal fascismo e dal nazismo nell'un caso, dal comunismo nell'altro, avviando processi di democratizzazione in paesi europei prima sottoposti a regimi a partito unico e con una forte presenza dell'intervento statale (senza dimenticare una sorta di ponte cronologico tra le due date-faglia, tra le due "ondate"⁶: i passaggi di regime in Spagna, Portogallo e Grecia negli anni settanta). Si potrebbe forse, con qualche approssimazione, incrociare inoltre l'indicazione cronologica con quella geopolitica: grosso modo, alle transizioni postbelliche dell'Europa centro-occidentale (Italia e Germania *in primis*, ma andrebbe avviata una riflessione anche sul Giappone) seguono quelle dell'Europa mediterranea (cui succedono quelle in America Latina negli anni ottanta: Brasile e Argentina in particolare), e infine quelle dell'Europa orientale del dopo guerra fredda. Come già le transizioni economiche — al capitalismo, all'economia di mercato —, anche quelle politiche hanno quindi attratto l'attenzione degli studiosi,

non senza riecheggiare peraltro toni normativi laddove il punto d'approdo — il mercato, la democrazia — è stato illustrato come un 'progresso' in sé, un ulteriore stadio evolutivo verso il 'meglio'. Suggestendo anzi in taluni casi che la democrazia sia la destinazione d'arrivo del processo storico, *il fine della storia oltre la fine della storia*.

Nell'assumere un modello astratto di democrazia cui tendere — così implicitamente definendo i caratteri del processo di transizione ad essa — si lasciano però sullo sfondo le specificità storiche delle differenti vie nazionali, le diverse tradizioni costituzionali e amministrative, le mutevoli condizioni geopolitiche, i diversi stadi dello sviluppo economico e sociale, e via elencando. La categoria di 'transizione' non può essere intesa come autosufficiente nel descrivere i complicati fenomeni politici, sociali, economici, giuridici a cui si applica. I processi di transizione alla democrazia sono diversi da paese a paese, da periodo a periodo. In essi convivono aspetti sociali, fattori culturali, elementi istituzionali e politici, ritmi di cambiamento affatto differenti, spesso irriducibili tra loro o tra realtà geopolitiche diverse. Ricomprendere tale pluralità sotto la categoria di 'transizione' può dunque condurre a una semplificazione irrispettosa della complessità storica.

Forse, un contributo che gli storici potrebbero garantire è quello che si muove nella direzione di assumere la transizione come un problema storico in sé, rivolgendosi non tanto al risultato del processo di mutamento quanto alla stessa fase di accelerazione e innesco di quel processo, quando eventi del tempo breve e fattori di lungo periodo interagiscono in condizioni nuove e inedite, frantumando un equilibrio ormai instabile per ricondurre verso condizioni di sta-

⁵ Per un approccio politologico si veda Leonardo Morlino, *Democrazia e democratizzazioni*, Bologna, Il Mulino, 2003.

⁶ Sull'immagine della "ondata", della sua natura eccedente la storia, quasi che la forza inarrestabile della democrazia fosse un fenomeno naturale, si veda il noto Samuel P. Huntington, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1995.

bilità⁷. Posto che nel corso dell'età contemporanea molte aree del mondo approdano a forme storiche determinate di regime democratico, il compito è di individuare quali siano di caso in caso le varianti e le invarianti, non tanto in un approccio comparatistico improntato a una loro giustapposizione — per misurare lo scostamento di ogni singolo caso dal modello generale di riferimento elaborato o sulla base di un esempio ritenuto paradigmatico o di uno schema costruito in funzione delle ricorrenze — quanto piuttosto per valorizzare specificità e differenze, peculiarità e singolarità, le sole in grado di rivelare come si giunga alla democrazia, come concretamente la si costruisca facendo i conti con la realtà storica, come ogni singola vicenda abbia in sé un tratto di originalità che discende dal diverso miscelarsi del nesso tra passato e presente. In questo modo, la democrazia si presenterebbe con il volto tormentato del processo storico, scavato dall'età e con iscritti i segni del tempo, rivelatori del carattere e della personalità che il suo scorrere ha indotto, piuttosto che con la maschera finta e immota modellata dal chirurgo plastico o dall'ingegnere genetico.

Il provvisorio punto d'approdo di questo percorso di riflessione può forse riassumersi nella necessità di ricondurre la transizione — in ciò condividiamo il suggerimento di Petri — dentro il tempo storico, appunto inteso non tanto come il sommarsi algebrico di fattori di continuità e di discontinuità, quanto come il continuo sviluppo e dinamico ricombinarsi di tali fattori. Il metodo storico va dunque valorizzato ed enfatizzato per cogliere il confine mobile tra continuità e rottura in un dato momento storico (e per individuare tale momento come rilevante nel passaggio da un'epoca a un'altra). Nell'applicare la categoria di 'transizione' occorre quindi ancorarsi al

contesto storico e arricchire lo strumentario concettuale di altre categorie. Segnatamente, nel caso dei processi di transizione alla democrazia, ciò significa in primo luogo storicizzare le forme stesse di democrazia, considerare — à la Kelsen — la democrazia come frutto di un percorso storico, variabile da paese a paese, da periodo a periodo, da cultura a cultura. Assumere cioè la democrazia non come un modello astratto ma come un regime storico a tutti gli effetti, quindi mutevole nel tempo e nello spazio. In secondo luogo, posto che ammettiamo come obiettivo prioritario della definizione del processo di transizione la messa in evidenza della sostituzione di un ordine del passato con un altro ordine del passato, dei fondamenti della coesione sociale con altri fondamenti della coesione sociale, allora è giocoforza indispensabile individuare il catalizzatore del mutamento, ciò che innesca le condizioni del cambiamento, le rende operative. Sovviene a tal fine il concetto di 'crisi', come quello di 'transizione' certo esposto a usi disinvolti, allusivi e talora normativi, che può però contribuire all'interpretazione dei processi di trasformazione quando sia anch'esso ricondotto alla dialettica continuità-rottura, quando si proponga come una lente d'ingrandimento che consente di osservare il dipanarsi dei meccanismi e degli elementi di rottura di un equilibrio tra i diversi settori — economico-sociale, politico-istituzionale, civico-culturale, normativo-giudiziario — che garantiscono la vita associata, la tenuta di un sistema, il funzionamento dei processi di integrazione individuale e collettiva. In questa prospettiva, la crisi di una società — la "crisi organica" di un sistema sociale, per parafrasare Gramsci — consente di individuare dei "punti focali immanenti al processo storico stesso"⁸. In questo senso, dunque,

⁷ Sulla base del presupposto che i sistemi sociali complessi tendano costantemente a una stabilità continuamente minacciata dalle stesse trasformazioni intrinseche alla complessità, si veda Charles S. Maier, *Alla ricerca della stabilità*, Bologna, Il Mulino, 2003 [ed. or. 1987].

⁸ Così li ha definiti Randolph Starn, e Maier ne ha tentato un'individuazione distinguendo tra crisi di sistema e crisi nel sistema, pur insistendo sulla necessità di accostare sempre l'analisi degli elementi di crisi con quella dei fattori di stabilità: si veda il suo intervento in Luca Baldissara (a cura di), *Le radici della crisi*, Roma, Carocci, 2001. Al rignuar-

‘transizione’ e ‘crisi’ possono non ridursi a *escamotages* descrittivi, quando non prescrittivi. Se contribuiscono a illuminare le modalità del mutamento, se sono strettamente connessi all’analisi dei contesti storici senza essere loro sovrapposti artificialmente. Se cioè vengono calati nello specifico habitat storico in cui si manifestano, assumono forma e, soprattutto, prendono senso entro un’arena spazio-temporale in cui si concentrano e si moltiplicano gli avvenimenti del tempo breve in una fitta dialettica con i lenti svolgimenti e smottamenti del tempo lungo.

La transizione del 1945

Tra i fondamenti della definizione concettuale generale di ‘transizione’ vi è certo un doppio ordine di elementi: da una parte, che “ogni paese in cui giunge a termine un’esperienza di governo dittatoriale può essere considerato un paese in transizione verso la democrazia”⁹; dall’altra, che il processo di transizione avanza per stadi, a una fase di impianto ne segue una di tumultuosa e anche contraddittoria estensione delle forme di partecipazione e di governo, infine una di consolidamento. Sempre, l’avvio del processo è innescato da un momento traumatico di crollo o implosione del regime preesistente: un conflitto armato tra stati, una guerra civile, un collasso economico-sociale – la combinazione tra i fattori è variabile – sono all’origine della caduta dalla quale un paese si rialza in un movimento di transizione verso la stabilità. E nel momento della crisi precipitano i fattori di lungo periodo della storia nazionale che nel loro frenetico rimescolarsi sono forieri del nuovo equilibrio.

A proposito dell’Italia, Massimo Legnani ammoniva che la lettura in prospettiva del 1945

non deve sovrapporsi agli avvenimenti di quell’anno sino al punto di restituircene una immagine puramente funzionale agli sviluppi successivi, opposta ma non meno parziale, per difetto, alla raffigurazione dello “spirito del ’45” come luogo di elezione di illimitate possibilità innovatrici¹⁰.

Si riferiva in modo particolare al sovraccarico di aspettative riformatrici, quando non rivoluzionarie, affidato a quel momento di passaggio, quasi di rigenerazione, tali da distorcere l’analisi storica sulla base del rilievo critico verso tutto ciò che non si poté realizzare per un ridisegno in profondità della società italiana. Ciò che avrebbe finito col porre l’accento sui ‘limiti’ — della storia nazionale, delle classi dirigenti, dell’antifascismo — lasciando ai margini della riflessione proprio la ricostruzione e l’indagine intorno a quella fase, l’attenzione consapevole per la sincronia, l’intreccio e la complessità dei fattori in concomitante azione. Analogamente, riguardo al contesto europeo e con toni maggiormente critici, Martin Conway ha lamentato quelle che non esita a definire lacune nelle interpretazioni del passaggio del 1945, che,

come incapsulamenti del più ampio resoconto del dopoguerra, oscillano fra proclamazioni dell’ovvio e un disprezzo fin troppo visibile per gli umori politici dell’Europa occidentale postbellica¹¹.

Il bilanciamento tra fattori di continuità — soprattutto nelle strutture portanti delle istituzioni, degli apparati e dei blocchi di potere — e di

do è utile Gian Enrico Rusconi, *La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia. La fine di una democrazia*, Torino, Einaudi, 1977.

⁹ Thomas Carothers, *The End of the Transition Paradigm*, “Journal of Democracy”, gennaio 2002, n. 1.

¹⁰ Massimo Legnani, *Il ’45*, in Mario Isnenghi (a cura di), *I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1997, ora in “900. Per una storia del tempo presente”, 2005, n. 12. Si vedano anche Guido Crainz, *L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia*, Roma, Donzelli, 2007, Mauro Forno, *1945. L’Italia tra fascismo e democrazia*, Roma, Carocci, 2008.

¹¹ Martin Conway, *Ascesa e declino dell’era democratica. Europa 1945-73*, “900. Per una storia del tempo presente”, 2005, n. 12, p. 51.

discontinuità — sul terreno politico, *in primis* dei partiti di massa e della classe politica, locale e nazionale — non dovrebbe oscurare le specificità di un passaggio che si consuma all’interno di fasi di mutamento a velocità diversificata. Alla transizione politica verso la democrazia — che certo nel 1945 ha un suo potente acceleratore — si accompagnano più lente transizioni economiche e sociali verso il keynesismo e il consumismo, nonché ancor più tormentate transizioni culturali verso l’adattamento delle istituzioni e degli apparati amministrativi al nuovo ambiente della democrazia. Ciò mentre si ripresentano intatti all’immediato dopoguerra cruciali problemi che venivano dalla crisi dei sistemi politici europei che si era manifestata nel passaggio tra Otto e Novecento — il conflitto sociale e di fabbrica, la questione della rappresentanza politica e sindacale delle classi lavoratrici, il nodo della redistribuzione della ricchezza tra i gruppi sociali — e che si era acuita, senza trovare sbocchi positivi, tra le due guerre (o lungo la “guerra civile europea”, se si preferisce adottare questa formula).

Un luogo ove misurare come le diverse marce dei processi di transizione si combinano è certo quello della concezione di democrazia cui si riferiscono i diversi attori in scena. Perché tutti dichiaravano e affermavano la volontà di difendere e consolidare l’*habitat* democratico, ma poi lo scontro politico e sociale finiva con l’assumere caratteristiche tali da impedire una piena e reciproca legittimazione politica e istituzionale tra le parti, costantemente mettendo in discussione l’effettiva caratura democratica dell’avversario, sino a mettere in dubbio, quando non a negare, la fedeltà alla democrazia sorta dalle macerie della guerra e dal crollo di fascismo e nazismo.

In tale prospettiva il 1945 rappresenta un anno di svolta per l’intera Europa. Le macerie della guerra non sono solo materiali, ma anche morali. Lo spettro dell’*appeasement*, dell’arrende-

volezza delle democrazie verso i progetti espansionistici della Germania nazista, allora costituiva la rappresentazione concreta dei limiti e delle insufficienze delle democrazie borghesi prebelliche, incapaci di contrapporsi efficacemente al fascismo e al nazismo dilaganti in Europa, di evitare lo sbocco nella guerra dell’aggressivo imperialismo di quei regimi. Era insomma un termine di riferimento negativo per tutti coloro che nutrivano speranze di rinnovamento e aspettative crescenti di cambiamento radicale degli assetti prebellici. De Gaulle aveva ben presente che in Francia — nel paese che più di altri era stato sconquassato dal mancato sostegno alla Spagna repubblicana, dalla disfatta del 1940, dal collaborazionismo — la democrazia era identificata con le caratteristiche negative del parlamentarismo precedente la guerra, e dunque aveva invitato a combattere Vichy in nome di una “nuova democrazia”. Democrazia era una parola — aveva scritto il giornale della resistenza francese “*Franc-Tireur*” — “svalutata e ridicolizzata”, “significava un profluvio di discorsi e impotenza parlamentare”. E in Gran Bretagna, mentre l’ambasciatore statunitense scriveva sul “*Times*” nel 1940 che la democrazia in quel paese era finita, uno storico e attento osservatore del presente quale Edward H. Carr sulle stesse colonne si incaricava di ammonire che “quando parliamo di democrazia, non intendiamo una democrazia che garantisce il diritto di voto ma dimentica il diritto al lavoro e il diritto alla vita”. L’antifascismo che in Europa fornì il consenso necessario alla guerra contro le dittature, oltre le pur profonde divaricazioni politico-culturali interne e le differenze nazionali, poggiò

sulla convinzione che per sopravvivere la democrazia dovesse essere reinterpretata: il vecchio accento liberale sul valore dei diritti politici e delle libertà non era bastato a conquistare la fedeltà delle masse¹².

Per queste ragioni, secondo Geoff Eley, al termine del secondo conflitto mondiale, “ben al di

¹² Mark Mazower, *Le ombre dell’Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo*, Milano, Garzanti, 2000 [ed. or. 1998], p. 187; da questo volume sono tratte anche le citazioni precedenti.

là del semplice ritorno alla democrazia, quello che venne avviato fu un organico processo costituente su scala europea”. La rilevanza di questo processo costituente — comparabile secondo Eley, non senza forse un eccesso d’ enfasi, a quello del periodo 1917-1923, se non addirittura alla rivoluzione francese — fu tale da produrre effetti duraturi sulla società europea, riuscendo così a svolgere negli anni cinquanta “una funzione di contenimento e limitazione delle tendenze restauratrici del conservatorismo della guerra fredda”, a costituire “l’architrave d’acciaio della struttura politica del dopoguerra”¹³. Oltre al ripristino degli istituti parlamentari e al ritorno alle libertà civili, l’aspetto qualificante di questo processo di rafforzamento ed estensione della democrazia nel vecchio continente fu rappresentato dalla ridefinizione dei rapporti tra Stato e società attraverso il consolidamento dell’esperienza del *welfare state* come strumento istituzionale sia di garanzia della sicurezza sociale che di ridistribuzione del reddito¹⁴. Anzi, il tratto di maggiore novità dei processi di rinnovamento istituzionale e di democratizzazione del secondo dopoguerra — effetto anche delle forme dell’ampliata azione statale negli anni di guerra — fu forse rappresentato proprio dalla spinta verso la politica sociale (ispirata a principi di solidarietà e giustizia sociale) e le politiche del lavoro (in primo luogo attraverso il contrasto della disoccupazione e la programmazione dell’economia), nonché dall’integrazione del movimento operaio nella vita dello Stato (riconoscimento dei sindacati e della contrattazione collettiva, dei diritti civili fondamentali per

l’associazionismo tra i lavoratori). Del resto, quando ancora ben lungi appariva la fine — e soprattutto l’esito — del conflitto, Alva Myrdal avvertiva che

la fine di questa guerra, ancor più di quella precedente, presenterà alla democrazia, nuovamente riconfermata, l’obbligo di rispettare i propri obblighi sociali. Libertà politica e uguaglianza formale non basteranno; si richiederanno democrazia reale, democrazia sociale e economica¹⁵.

In Francia, nel 1944, il Conseil National de la Résistance, che riuniva tutte le componenti antifasciste, concordava sull’assegnare alla nuova repubblica che andava nascendo il compito di realizzare al contempo democrazia politica e democrazia economica, di restituire ai cittadini le libertà civili ma anche di garantire loro la sicurezza sociale e la partecipazione al controllo della produzione e alla gestione delle imprese. Rispetto ai decenni precedenti

l’elemento di maggiore differenza riguarda la legittimazione politica del lavoro [...] riconosciuto come un bene sociale. Nel secondo dopoguerra si affermò un decisivo processo di transizione dai vecchi principi democratici della rivoluzione francese del 1789, dove i diritti politici rappresentavano una sufficiente garanzia di libertà, verso l’accettazione della necessità di una democrazia sociale e verso la centralità dei diritti socio-economici¹⁶.

Con le efficaci parole di Costa, si può concludere che la democrazia

è un’espressione polisensa e controversa. [...] L’ordine nuovo non può che essere la realizzazione della

¹³ Geoff Eley, *Le eredità dell’antifascismo. La costruzione della democrazia nell’Europa del dopoguerra*, in Franco De Felice (a cura di), *Antifascismi e resistenze*, Raccolta di saggi relativi al convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci, Roma, 5-6 ottobre 1995, Roma, Carocci, 1997, p. 466. Di Eley si vedano anche *Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-2000*, New York, Oxford University Press, 2002, e *I fattori del processo democratico nell’Europa del XX secolo*, “900. Per una storia del tempo presente”, 2005, n. 14-15.

¹⁴ Leonardo Paggi, *Strategie politiche e modelli di società nel rapporto Usa-Europa (1930-1950)*, in Id. (a cura di), *Americanismo e riformismo. La socialdemocrazia europea nell’economia mondiale aperta*, Einaudi, Torino 1989.

¹⁵ Alva Myrdal, *Nation and Family. The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy*, London, Harper & Brothers, 1941, p. VI.

¹⁶ G. Eley, *Le eredità dell’antifascismo*, cit., p. 470.

democrazia, ma la democrazia si presenta come un simbolo e un progetto che per un verso promette (e in parte mantiene la promessa) di funzionare come catalizzatore dell’unità delle forze antifasciste, mentre per l’altro è una sorta di schermo riflettente che evidenzia le diversità dei valori e delle culture racchiuse nell’amalgama resistenziale. [...] ciascuno dei gangli vitali della progettazione del nuovo ordine è a sua volta un problema aperto a soluzioni diverse: la partecipazione esige la messa a punto di precise forme istituzionali, le riforme possono essere più o meno incisive, la liberazione può assumere diversi se non opposti contenuti¹⁷.

Giustizia politica e “giustizia di transizione”

A statuire il carattere del 1945 come fase di rottura e di fondazione della democrazia occorre però anche un’esemplare e spettacolare politica della punizione dei crimini di guerra e del collaborazionismo, quella punizione che era mancata dopo il 1918. Si trattava di ricorrere al diritto per sancire e legittimare la nascita di un nuovo ordine internazionale, e soprattutto la ripulsa del ricorso alle armi per la soluzione delle controversie tra stati. Ma anche di individuare dei precisi responsabili — individualmente, non collettivamente, responsabili — per quanto era accaduto, di giudicarli secondo quelle regole del diritto che avevano irriso e violato con le parole e i comportamenti, di punirli adeguatamente ai loro crimini, di provvedere rapidamente per altrettanto rapidamente procedere

oltre, cauterizzando giuridicamente ferite altrimenti esposte all’infezione del rancore e delle divisioni, o, come si direbbe oggi, del “passato che non passa”. L’evocazione da parte di molti osservatori dell’epoca, come successivamente di molti studiosi, del carattere spettacolare del processo di Norimberga (e, in misura ancora maggiore, dell’omologo di Tokyo) rinvia a questa specifica — pur non esclusiva — funzione dei processi del dopoguerra. La teatralità del ‘fare giustizia’ nelle aule dei tribunali è in alcuni casi la sublimazione cui ricorre la civiltà giuridica per giustiziare il colpevole (e non solo quando vi sono casi di sentenze capitali); è certo in molti casi la manifestazione sincera della volontà di rendere giustizia alle vittime; è anche una forma di ritualità per mostrare la validità dei principi ispiratori dei vincitori e affermarne la superiorità etica rispetto agli sconfitti, per legittimare — nel caso di Norimberga — il sistema delle regole democratiche e del diritto occidentali, per fondare su solide basi (cosa vi è di più solido dell’essere portatori e amministratori del senso della giustizia?) il ‘nuovo ordine’ giuridico e politico postbellico: la risultante della somma di queste diverse dimensioni del processo per crimini di guerra e delle pratiche epurative va oggi sotto la definizione di “giustizia di transizione”¹⁸.

Tuttavia, si può forse sostenere che la dimensione individuale dell’attribuzione della colpa e quella teatrale della politica di punizio-

¹⁷ Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4. *L’età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 463-464.

¹⁸ Per una raffigurazione del processo — nella “giustizia di transizione” — come forma di “teatro pedagogico” si veda Mark J. Osiel, *Politica della punizione, memoria collettiva e diritto internazionale*, in L. Baldissara, Paolo Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2005. Il tema della teatralità del processo, della sua natura simbolica e perciò pedagogica, in cui il dibattito è già la formazione di un’opinione, è spesso ripreso da chi si è occupato di questi temi. In generale si veda Charles S. Maier, *Fare giustizia, fare storia: epurazioni politiche e narrative nazionali dopo il 1945 e il 1989*, in Leonardo Paggi (a cura di), *La memoria del nazismo nell’Europa di oggi*, Firenze, La Nuova Italia, 1997. Ruti Teitel (*Giustizia di transizione come narrativa liberale*, in Marcello Flores [a cura di], *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 263) scrive che “i processi sono le forme rituali di lunga data della creazione della storia collettiva”. Di Teitel si veda anche il più noto *Transitional Justice*, New York, Oxford University Press, 2002; in italiano è ora tradotto il volume di Jon Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, Il Mulino, 2008.

ne facilitarono il processo di spostamento da sé della responsabilità, rimossa dalla coscienza collettiva delle società e dei paesi direttamente implicati nei crimini. E inibì all'origine la possibilità di riflettere da parte dei vincitori sugli aspetti problematici della loro conduzione della guerra, dalla pianificazione dei bombardamenti terroristici sulle città alla manifestazione di forme di razzismo e violenza ai danni dei soldati nemici.

È in questo senso specifico che il 1945 viene a costituire una frattura che incide profondamente sia sulla rappresentazione del ruolo del diritto internazionale e, a partire dal processo di Norimberga, sulle sue pratiche esperienze di applicazione, sia sulle culture storiografiche che ricostruiscono il passato e lo (re)interpretano:

il diritto di Norimberga era [...] la prefazione di un ordine giuridico internazionale [...] A ciò si aggiunge ancora un altro aspetto (non dei minori): la storiografia della seconda guerra mondiale è cominciata nell'aula di dibattimento del tribunale di Norimberga¹⁹.

Seguendo tale suggestione, si può forse isolare, con qualche forzatura a fini di discussione, un canone giudiziario del discorso pubblico intorno all'esperienza fascista e bellica dell'Europa, fondato sul "paradigma di Norimberga". Con il primo e più noto processo per i crimini di guerra e contro l'umanità si gettano infatti le basi per una lettura dell'esperienza nazista che ruota intorno a due elementi principali: l'attribuzione da parte del vincitore al vinto della responsabilità individuale della colpa, strutturalmente connesso del resto alla stessa scelta di giudicare il regime per via processuale; l'individuazione della natura cospirativa del 'patto' demoniaco e banditesco che ha saldato il gruppo di potere nazista intorno a Hitler, grazie all'applicazione della categoria tipicamente statunitense della

conspiracy, del complotto (dell'intenzione criminale), che sarebbe alla base del progetto nazista di presa del potere e di eversione dell'ordine internazionale. La dimensione individualistica e al contempo complottarda in cui veniva rinchiuso il nazismo con la sentenza di Norimberga avrebbe non impedito ma certo inibito un giudizio storico complessivo sulle concrete e quotidiane modalità di funzionamento e sulle responsabilità collettive e le diffuse connivenze su cui quel sistema di dominio aveva potuto rapidamente crescere e consolidarsi, reggendosi sino all'ultimo giorno senza significativi cedimenti della gerarchia di comando politico-militare e dei meccanismi di consenso-obbedienza dei tedeschi.

Dopo Norimberga diveniva arduo stabilire responsabilità individuali, anche ai livelli medio-bassi, giacché l'obbedienza dovuta (o necessaria per l'autoconservazione) a chi stava al vertice e nelle immediate vicinanze del complotto (per sua natura oscuro, infingardo, corrottivo, ingannatore), in qualche modo rappresentava un'attenuante. E difficile si faceva anche storicizzare l'esperienza nazista perché quella sentenza portava fuori dalla storia il nazismo. Escludeva a priori il giudizio storico sulle responsabilità politiche delle democrazie occidentali nell'aver contrastato fiaccamente il nazismo (e il fascismo), che poteva pur sempre servire ad arginare il "pericolo rosso" proveniente da Est (e dall'Est interno a ogni paese occidentale). Ignorava, nel giudicare gli aspetti criminali della condotta della guerra, le politiche di distruzione totale praticate dagli Alleati, per esempio con le campagne di bombardamento delle città tedesche (e giapponesi). Riconduceva fascismo e nazismo all'azione di una sorta di banda del crimine organizzato, composta di individui al limite della follia (come altrimenti spiegarne gli orrendi crimini?) che, con la coer-

¹⁹ Intervento di Gerd Hankel nella tavola rotonda "La guerre anticipée: normes juridiques et violence de guerre", coordinata da Annie Deperchin, i cui atti sono pubblicati in Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Christian Ingrao, Henry Rousso (a cura di), *La violence de guerre 1914-1945*, Bruxelles, Editions Complexe, 2002, pp. 67-68. I corsi nella citazione sono miei.

cizione e l’inganno, avevano corrotto le coscienze e indotto comportamenti altrettanto criminali. Chiudeva una pagina nera con una sentenza esemplare — ma ‘giusta’, perché comminata da un tribunale che aveva osservato le regole del diritto — e anche spettacolare, sollecitando un rapido rientro nella normalità.

Norimberga ha *comunque* contribuito a fondare un nuovo diritto internazionale e a sancire una nozione riconosciuta di ‘crimine’ (di guerra, contro l’umanità, contro la pace). Per quanti possano essere scampati al giudizio, è stato punito un numero *comunque* non irrilevante di ‘criminali’, rispetto per esempio al fallimento dei processi successivi alla prima guerra mondiale. Certo, ma nella prospettiva appena trattata si tratta piuttosto di studiare e interpretare come il 1945 venga a rappresentare una cesura e un riavvio nell’operazione di riordino del passato: sul terreno pubblico, dove soccorre a impiantare una cultura democratica ancora fragile e tenta di sanare le ferite di laceranti divisioni, spesso precedenti il conflitto stesso e dal conflitto ovunque ampliate; sul terreno storiografico, dove l’individuazione delle radici profonde del fenomeno fascista e della violenza nazista nel lungo periodo della storia europea — trattando quindi delle linee di continuità che scavalcano il 1945 — è condizionata dal discorso pubblico.

Da tale punto di vista, la questione generale con cui le politiche di punizione postbelliche seguite a Norimberga costringono a misurarsi è quella delle relazioni tra sfera della politica e sfera della giustizia. Questione da sempre ineludibile quando ci si ponga allo studio della concreta applicazione dei principi giuridici e delle procedure penali, tanto più pressante nel caso dei processi per crimini di guerra, strutturalmente generati dalla decisione politica di

perseguirli. “La questione se la punizione dei crimini di guerra commessi dal nemico sia desiderabile, vantaggiosa e praticabile è un problema della politica piuttosto che del diritto”, scriveva in un saggio apparso nel 1944, un punto di riferimento della teoria giuridica sui crimini di guerra, Hersch Lauterpacht, insigne giurista e docente di diritto internazionale a Cambridge. Spettava alla politica stabilire il rapporto tra opportunità e svantaggi di un deterrente contro le violazioni del diritto di guerra, le conseguenze dell’eventuale impunità sul diritto e sulla moralità, gli effetti di una politica di punizione dei crimini di guerra sulle prospettive della riconciliazione e del ritorno alla normalità nelle relazioni interne ed internazionali. Da qui discendeva, secondo Lauterpacht, la “politicalità” del tema della punizione dei crimini di guerra, intesi come crimini contro il diritto internazionale²⁰. E Telford Taylor a Norimberga aveva senza ambiguità sostenuto: “il nostro obiettivo non è giuridico, ma politico”, nel senso che si trattava di sancire giuridicamente un obiettivo di natura politica. La punizione dei crimini era un mezzo di rafforzamento del diritto internazionale, in quanto fissava regole condivise e rispettate dalla comunità degli stati, che avrebbero rappresentato a loro volta un elemento di deterrenza di ogni crimine di guerra e di qualsiasi intenzione di violare la pace. La stessa decisione assunta nello Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga di istituire nuove categorie penali di reato al contempo sancendo la retroattività della norma, violando il principio per cui *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, e attribuendone l’applicazione ai vincitori, rappresentava secondo Taylor la manifestazione, appunto, “della decisione politica di affermare e applicare un

²⁰ Hersch Lauterpacht, *The Law of Nations and the Punishment of War Crimes*, “The British Year Book of International Law”, 1944, pp. 58-95, da ultimo ripubblicato in Guénaél Mettraux (a cura di), *Perspectives on the Nuremberg Trial*, Oxford, Oxford University Press, 2008. Questo saggio era la rielaborazione di un memorandum rivolto nel 1942 al Comitato sui crimini contro l’ordine pubblico internazionale, facente capo alla Commissione internazionale per la ricostruzione penale e lo sviluppo, attiva a Cambridge dalla fine del 1941 con il compito di studiare il problema dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale.

principio di diritto internazionale”²¹. Questa era in fondo l’instinguibile contraddizione del processo di Norimberga, quella contro cui molti, da Hans Kelsen a Hannah Arendt, si sarebbero pronunciati: fondare il diritto internazionale sull’esercizio di una forma di giustizia politica, viziandone dunque il processo di legittimazione. Anche se lo stesso Lauterpacht aveva avvertito circa i limiti di evanescenza normativa del diritto internazionale, le cui norme pattizie e consuetudinarie discendono comunque da una decisione politica e sono sottoposte, nella loro concreta applicazione, alle contingenze degli equilibri politici, economici e militari tra le potenze. E anche se la decisione di processare e punire i criminali di guerra è un’opzione politica, preliminare per quanto informale, che spetta ai singoli governi, a prescindere dagli strumenti giuridici — diritto internazionale, diritto militare — disponibili.

Assumiamo dunque che la contaminazione tra politica e giustizia sia un dato inevitabile. Contro l’evidenza del senso comune, che considera la politica il luogo privilegiato della faziosità e dell’opportunismo, e la giustizia viceversa dell’imparzialità, il contesto in cui è possibile, anzi necessario, frenare le passioni. Invece, riteniamo di considerare che i due ambienti siano tra loro comunicanti, e che le comunicazioni siano tanto più fitte e complicate nello svilupparsi dei regimi politici democratici e degli stati di diritto. Con il paradossale effetto che in epoca contemporanea, tanto più accentuatamente nel corso del XX secolo, il tentativo di regolare i conflitti — tra i gruppi sociali, tra i cittadini, tra gli apparati, tra gli stati — si traduce in una giuridicizzazione della politica, il cui rovescio della medaglia è però uno speculare processo di politicizzazione della giustizia. Tanto più si invoca il ‘fare giustizia’, cioè il trasferimento dei conflitti in ambito giudiziario, sottraendoli alla discrezionalità di una politica consegnata alla brutta sfera dei rapporti

di forza, quanto più si favoriscono e moltiplicano le condizioni di una giustizia politica. Ciò significa affermare *sic et simpliciter* che la dimensione politica è pervasiva sia dei rapporti sociali tra gli individui che di quelli internazionali tra gli stati? No, significa che tra le due sfere si da una varietà di relazioni con una conseguente molteplicità di effetti, la cui valutazione va dunque svolta a diversi livelli — culturali, giuridici, politici, sociali — entro il campo di tensione tra esercizio del potere (dove prevalgono i rapporti di forza e le convenienze, la sottomissione e la protezione, la discrezionalità della ‘ragion di stato’) e pratiche del diritto (dove si definiscono i confini del potere, si fissano le regole della cittadinanza, della consensuale appartenenza alla comunità, della tutela dell’individuo).

Ricondotte al contesto storico del secondo dopoguerra, queste considerazioni valgono a ricordare che i processi per crimini di guerra contribuirono alla fondazione di un nuovo ordine politico dopo un conflitto bellico di immani proporzioni, in cui era sfociato un lungo e asprissimo conflitto politico nel quale si era manifestato un ricorrente ricorso alla violenza e alla disumanizzazione del nemico. Processi che, nell’intreccio con gli elementi costitutivi della guerra totale, erano stati determinanti nel produrre le culture della violenza. A ostilità cessate, con la scomparsa dei regimi fascista e nazista, nonché dell’imperialismo giapponese, i processi per i crimini di guerra avrebbero rappresentato dunque una forma di uso politico della giustizia al fine di condurre nell’ambito del diritto le relazioni tra gli stati e in quello della democrazia i loro cittadini. Per questo, pur con formula non coincidente con quella di ‘giustizia politica’, e forse troppo incline a enfatizzare le procedure formali piuttosto che l’applicazione in atto dei codici, molti attualmente preferiscono scrivere di “giustizia di transizione”, evocando cioè il ricorso ai modu-

²¹ Telford Taylor, *The Anatomy of the Nuremberg Trials*, New York, Knopf, 1992 [tr. it. *Anatomia dei processi di Norimberga*, Milano, Rizzoli, 1993].

li del processo penale in fasi di passaggio di regime, sia ai fini dell'impianto di nuove memorie collettive, sia in una restituzione simbolica della vendetta. E in tal senso si può forse intendere la categorica affermazione recente di Gerry Simpson, docente di diritto alla London School of Economics, secondo cui "i processi per crimini di guerra sono processi politici"²².

Per tali ragioni la stagione giudiziaria post-bellica era destinata a concludersi, non poteva infatti durare indefinitamente, né estendersi a tutti i colpevoli di crimini, mai così tanti. Si ritenne dovesse chiudersi, e venne chiusa. Si intrecciò con le ragioni del rimescolamento di schieramenti a seguito della guerra fredda, e quindi l'eclissi delle politiche di punizione fu repentina, poiché si stimò che la Germania dovesse guardare innanzi e non indietro. Né si dovevano nutrire presso i tedeschi, come nel primo dopoguerra, ansie di rivalse motivate con illusioni persecutorie. Ciò condusse alla mancata punizione di molti crimini, alla frettolosa e maldestra clemenza verso molti condannati: questo è ciò che si intende per "giustizia negata".

E tuttavia, nello stesso tempo, nella pur contraddittoria e incompleta politica retributiva del dopoguerra si manifestarono elementi di novità. Venne comunque realizzata una campagna processuale senza precedenti, giudicando migliaia di individui e anche giustiziandone parecchi; venne sancita l'illegittimità del ricorso alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti interstatuali; vennero previste nuove fattispecie di reato per punire con maggiore determinazione i crimini connessi alla dimensione ideologica e razziale dei conflitti. Relativamente alla questione dei crimini di guerra, si affermò l'esigenza di una maggiore tutela dei civili in guerra, si estese il concetto di responsabilità e viceversa si ridusse l'area di estensione dell'immunità per l'obbedienza agli ordini, si ammise la legittimità dell'insorgenza partigiana e la natura di belligeranti dei combattenti irregolari.

L'importanza degli effetti di tali mutamenti si è resa evidente a partire dagli anni ottanta e soprattutto nei novanta, quando si è fatto manifesto il cambiamento del rapporto tra giustizia e politica in ordine alla vicenda dei crimini di guerra. Non poteva non incidere su tale mutamento il clima politico internazionale, sia per la rinnovata sensibilità al tema in conseguenza degli accadimenti nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, sia per il consolidarsi di un indirizzo del diritto internazionale sempre più attento alla tutela e protezione dei civili (lo statuto della Corte penale internazionale dell'Aja veniva firmato a Roma nel 1998 con l'esplicito compito di perseguire i *crimina iuris gentium*). Dopo il 1989, con l'esaurirsi dell'orizzonte della guerra fredda e l'allungarsi della distanza temporale, molti dei fattori di politica internazionale e degli opportunismi che avevano condizionato il modo di trattare i crimini della seconda guerra mondiale sono venuti meno, e, grazie anche all'evoluzione del diritto internazionale successivo a Norimberga, ampia e diffusa è stata l'esigenza di affermare la volontà di punire quei crimini, sia pure dopo molto tempo, per mostrare che non si dava possibilità di impunità, che *prima o poi* (certo la misura della giustizia nei confronti delle vittime e della effettività della pena mutano anche significativamente rispetto al *prima* e al *poi*) un giudice si sarebbe presentato a chiedere conto. E aperta resta la discussione sulla sensatezza giuridica — e sulla fattibilità procedurale — di processi su fatti così lontani.

La vicenda dei processi per crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale illustra insomma la sterilità di ogni rappresentazione polarizzata tra una politica demonizzata e una giustizia idealizzata. La relazione tra diritto e potere si rivela intricata e storicamente variabile, i suoi effetti culturali imprevedibili e differiti nel tempo lungo, sfasati rispetto ai tempi immediati della politica e a quelli brevi (rispetto ai

²² Gerry Simpson, *Law, War & Crime. War Crimes Trials and the Reinvention of International Law*, Cambridge, Polity Press, 2007, p. 11.

mutamenti culturali) dei processi. Da indagare ancora e più in profondità è la questione del rapporto tra teoria giuridica e negoziazione politica, che altro non è se non il filtro attraverso cui, in luoghi e contesti storicamente determinati, il diritto si applica concretamente ai singoli casi, in processi dove il *diritto dei codici* diviene *diritto in azione*. Un passaggio che rende impossibile “purificare” il diritto separandolo dalla politica e “sterilizzare” la politica dal particolari-

smo degli interessi, e impone un continuo distinguere e ricomporre forme del diritto e forme del potere. Nella consapevolezza che il potere è anche esercizio organizzato della violenza e che il diritto in azione nel processo ha lo scopo essenziale di giudicare, di stabilire l’ingiustizia dell’operato di un individuo postulando il giusto, sublimando l’istinto di vendetta e presumendo la funzione pedagogica del giudizio.

Luca Baldissara

Luca Baldissara insegna Storia contemporanea presso l’Università di Pisa, dirige la rivista “900. Per una storia del tempo presente” e il Centro studi R60 - centro di ricerca sociale, studi sindacali e storia dell’età contemporanea. È autore, con Paolo Pezzino, di *Il massacro. Guerra ai civili a Monte Sole* (Bologna, Il Mulino, 2009), e curatore di *La guerra giusta. Concetti e forme storiche di legittimazione dei conflitti* (L’ancora del Mediterraneo 2009).